

**Novità fiscali del 28 settembre 2009: enti associativi: per il modello EAS rinvio dei termini di presentazione e meno severità sulla errata compilazione dei dati; spese di rappresentanza per i professionisti; sanzioni IVA: mancata emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale; tabella pratica della nuova territorialità IVA**

Publicato il 28 settembre 2009

tabella pratica della nuova territorialità IVA; enti associativi: per il modello EAS rinvio dei termini di presentazione e meno severità sulla errata compilazione dei dati; spese di rappresentanza per i professionisti; sanzioni IVA: mancata emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale

**Indice:**

**1) IVA, dichiarazione annuale per il periodo d'imposta 2008: Precisazioni da Assonime**

**2) Enti associativi: Per il modello Eas rinvio dei termini di presentazione e meno severità sulla errata compilazione dei dati**

**3) Spese di rappresentanza per i professionisti**

**4) Iva - Sanzioni - Mancata emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale**

**5) Usura: Attività assoggettata all'Iva o esente - Questione pregiudiziale proposta alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee**

**6) La nuova territorialità Iva in tabella**

**7) A rischio le cause sui condoni Iva**

**1) IVA, dichiarazione annuale per il periodo d'imposta 2008: Precisazioni da Assonime**

Assonime con la Circolare n. 40/2009, in vista del termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2008 (30.09.2009), ha evidenziato le principali modifiche ed integrazioni apportate al modello da utilizzare per presentare la dichiarazione rispetto a quello dello scorso anno.

La Circolare illustra le novità del modello, introdotte per adeguarlo ad alcune norme che hanno avuto riflessi sui dati da indicare nella dichiarazione annuale IVA per l'anno 2008.

Si tratta, ad esempio, delle disposizioni che hanno limitato l'utilizzo dei crediti IVA da parte delle cosiddette "società di comodo" e delle società che aderiscono per la prima volta alla procedura della liquidazione IVA di gruppo e quelle che hanno previsto particolari adempimenti per i soggetti che cedono veicoli di provenienza comunitaria.

### **(Circolare Assonime n. 40 del 25.09.2009)**

## **2) Enti associativi: Per il modello Eas rinvio dei termini di presentazione e meno severità sulla errata compilazione dei dati**

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato (si veda anche tra le novità fiscali del 25.09.2009) il rinvio del termine di presentazione del modello Eas per la comunicazione dei dati (censimento degli enti non profit interessati) e, particolarmente, la non applicabilità di sanzioni nel caso di errori esclusivamente formali.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 23.09.2009 ha fatto sapere che si è impegnata con i rappresentanti dell'Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, del Forum del Terzo Settore e del Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, in un incontro tenutosi presso la sede di via Cristoforo Colombo a Roma, a rinviare il termine di presentazione del modello Eas per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali e a non applicare le sanzioni in presenza di errori di compilazione esclusivamente formali.

Il prossimo tavolo tecnico si riunirà il 30.09.2009.

## **3) Spese di rappresentanza per i professionisti**

In materia di spese di rappresentanza, le nuove regole per i professionisti incidono direttamente sulla determinazione del reddito nel modello Unico 2009 di imminente presentazione (invio entro il 30.09.2009).

Ciò in base alla circolare n. 34/2009, secondo cui la disciplina prevista per le imprese va applicata anche ai professionisti, e con effetto dal periodo d'imposta 2008:

Pertanto, i professionisti sono ancora in tempo per rivedere i calcoli eseguiti per il pagamento delle imposte, applicando in maniera retroattiva le norme del decreto ministeriale 19.11.2008.

A seguito di ciò poiché non si tratta più di spese di rappresentanza, l'Iva relativa va detratta con le regole ordinarie.

E probabile che i professionisti abbiano qualificato nel 2008 tali spese come di rappresentanza,

con la conseguenza che esse state ritenute deducibili solo se comprese nel tetto massimo dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (e quindi totalmente indeducibili se il plafond fosse già stato colmato da altre spese), e che l'Iva sia stata resa detraibile.

I professionisti, applicando il parere contenuto nella citata circolare 34/2009, quindi, possono qualificare le spese, con effetto retroattivo dal 01.01.2008, come interamente deducibili, e con Iva interamente detraibile.

Le conseguenze sulla stesura del modello sono, in primo luogo, lo spostamento del costo dal rigo RE 16 al rigo RE 19, dovendosi però considerare l'effetto in materia di imposte reddito dell'Iva, che da indetraibile diviene detraibile, quindi riducendo il costo deducibile.

Per quanto riguarda poi il conguaglio a favore dell'Iva divenuta detraibile, la circolare 34/09, nel paragrafo 8, lo ammette esplicitamente in sede di dichiarazione annuale Iva.

Le spese di vitto e alloggio, registrate dal 2009 subiscono una limitazione delle deducibilità al 75% che va considerata anche modello Unico 2009 (redditi 2008), con riferimento all'acconto per il periodo d'imposta 2009.

#### **4) Iva - Sanzioni - Mancata emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale**

La sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale si applica anche in caso di definizione agevolata delle violazioni.

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 12, comma 2, il quale prevede la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'esercizio dell'attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, comma 3, con la conseguenza che l'irrogazione di detta sanzione non viene impedita dalla definizione agevolata prevista da quest'ultima disposizione.

**(Corte di Cassazione, Sentenza del 11/09/2009 n. 19626)**

#### **5) Usura: Attività assoggettata all'Iva o esente - Questione pregiudiziale proposta alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee**

La Corte di Cassazione (visto l'art. 234 del Trattato C.E. e art. 295 c.p.c.) ha chiesto alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla seguente questione

d'interpretazione del diritto comunitario: *“se, secondo i principi del diritto comunitario, stabiliti dalla Sesta direttiva, della neutralità dell'IVA e dell'esonero dall'imposta, alle condizioni stabilite dagli Stati membri, delle operazioni di concessione e negoziazione di crediti nonché di gestione di crediti da parte di chi li ha concessi, possano essere assoggettate all'imposta le attività di prestito ad usura, costituenti nell'ordinamento nazionale illecito penale, in ordine alle quali sono configurabili, sul piano economico, forme di concorrenza con le corrispondenti attività lecite di concessione di prestiti in denaro, comprese dalla legislazione nazionale nel campo di applicazione dell'iva, ma dalla stessa legislazione nazionale dichiarate esenti quando possano considerarsi “operazioni di finanziamento”.*

**(Corte di Cassazione, Sentenza del 11/09/2009 n. 19618)**

## **6) La nuova territorialità Iva in formato tabella**

L'Agenzia delle Entrate, all'interno del proprio notiziario fiscale del 25.09.2009 ha trattato sulla nuova disciplina della territorialità Iva, in particolare, nell'articolo pubblicato su [www.nuovofiscooggi.it](http://www.nuovofiscooggi.it), l'autore (Alfonso Russo) ha fornito le seguenti precisazioni, con tabella allegata finale.

L'attuale modificato art. 44 della direttiva 2006/112/Ce, per le prestazioni verso soggetti passivi, dispone che:

*“1) il luogo delle prestazioni rese a un soggetto passivo è quello in cui il medesimo ha fissato la sede della propria attività economica*

*2) se i servizi sono effettuati verso una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui lo stesso ha fissato la sede dell'attività economica, il luogo delle prestazioni è quello dove è posta la stabile organizzazione*

*3) in assenza dell'individuazione di una sede relativa all'attività economica o di una stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o della residenza abituale del soggetto passivo destinatario dei servizi”.*

Viceversa, l'art. 45 modificato si occupa delle prestazioni di servizi rese verso soggetti che non operano nell'esercizio di impresa, arte e professione.

A tal fine, viene stabilito che:

*“1) il luogo delle prestazioni rese a soggetti privati è individuato nella sede dell'attività economica del prestatore*

*2) se però la prestazione è fornita da una stabile organizzazione, posta in un luogo diverso da quello in cui ha sede l'attività economica, come luogo della prestazione viene individuato quello in cui è situata la stabile organizzazione*

3) *in assenza dell'individuazione di una sede relativa all'attività economica o di una stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o della residenza abituale del prestatore".*

Pertanto, è stato, infine, rilevato, gli artt. 44 e 45 stabiliscono il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi "generiche" a seconda se il committente è soggetto passivo o meno; i modificati articoli successivi stabiliscono, invece, criteri particolari per alcune "specifiche" prestazioni, sintetizzati nella tabella che segue.

<b>Art.</b>	<b>Tipologia di prestazione</b>	<b>Committente</b>	<b>Luogo di tassazione</b>
47	Servizi relativi a beni immobili <b>(1)</b>		Il luogo in cui è situato il bene
48	Trasporto passeggeri	Non soggetto passivo	Il luogo dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse
49	Trasporto di beni extracomunitario	Non soggetto passivo	Il luogo dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse
50	Trasporto di beni comunitario <b>(2)</b>	Non soggetto passivo	Il luogo di partenza del trasporto
53	Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi ed affini, servizi accessori ai trasporti, fiere ed esposizioni <b>(3)</b>	Soggetto passivo e non soggetto passivo	Il luogo in cui le attività si svolgono materialmente
54	Attività accessorie ai trasporti (carico, scarico, movimentazione ecc.)	Non soggetto passivo	Il luogo in cui le attività si svolgono materialmente
54	Perizie e lavori relativi a beni mobili materiali	Non soggetto passivo	Il luogo in cui le attività si svolgono materialmente
55	Servizi di ristorazione e di catering, diversi da quelli effettuati a bordo di navi, di aerei e di treni, nel percorso del viaggio intracomunitario di passeggeri	Soggetto passivo e non soggetto passivo	Il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite
57	Servizi di ristorazione e di catering, effettuati a bordo di navi, di aerei e di treni, nel percorso del viaggio intracomunitario di passeggeri	Soggetto passivo e non soggetto passivo	Il luogo di partenza del trasporto di passeggeri <b>(4)</b>
56	Noleggio a breve termine di mezzi di trasporto <b>(5)</b>	Soggetto passivo e non soggetto passivo	Il luogo in cui il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario

58	Prestazioni di servizi elettronici rese da un soggetto passivo extracomunitario	Non soggetto passivo	Il luogo in cui il committente non soggetto passivo è stabilito, domiciliato o abitualmente residente
59	Cessioni e concessioni di diritti d'autore, brevetti, licenze, marchi di fabbrica e di commercio, prestazioni pubblicitarie, consulenze di ingegneri, avvocati, periti contabili, elaborazione di dati e fornitura d'informazioni, obbligo di astenersi da una attività professionale, operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative <b>(6)</b> , messa a disposizione di personale, locazione di un bene mobile <b>(7)</b> , fornitura dell'accesso a sistemi di distribuzione di gas ed energia elettrica, servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione, servizi prestati per via elettronica	Non soggetto passivo extracomunitario	Il luogo in cui detta persona è stabilita, domiciliata o abitualmente residente.

**“NOTE:**

1) *Comprende le prestazioni di periti, agenti immobiliari, fornitura di alloggio nel settore alberghiero o simili (campi di vacanze, terreni per il campeggio), concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile, preparazione e coordinamento di lavori edili, prestazioni degli architetti eccetera.*

2) *“È considerato trasporto intracomunitario di beni il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nei territori di due Stati membri diversi. Luogo di partenza è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni e luogo di arrivo è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente” (articolo 51, direttiva 2008/8).*

3) *Sono compresi i servizi prestati dall'organizzatore delle attività.*

4) *Si considera parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri (articolo 57, direttiva 2008/8).*

*“Luogo di partenza di un trasporto di passeggeri”: il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità.*

*“Luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri”: l'ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità.*

*Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto.*

5) *Per “noleggio a breve termine” si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di*

*trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni (articolo 56, direttiva 2008/8).*

*6) Escluse le locazioni di casseforti.*

*7) Esclusi i mezzi di trasporto”.*

## **7) A rischio le cause sui condoni Iva**

La Sezione tributaria della Cassazione, con la sentenza n. 20068 depositata il 18.09.2009, ha stabilito che, nei contenziosi in corso per fatti connessi al condono, il giudice deve disapplicare le regole sulla sanatoria giacché sono contrarie alla normativa comunitaria.

**A cura di Vincenzo D’Andò**

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l